

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI VAUDA CANAVESE

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI SCUOLABUS

In data ____ del mese di _____ dell'anno duemilaventuno, presso la sede municipale di questo comune, sono presenti le seguenti parti: -----

1)) Il sig. _____ - nella sua qualità di _____ - domiciliato presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vauda Canavese (C.F. 83002730014, partita I.V.A. 04361440011) predetto che rappresenta. -----

2) Il Sig. _____ nato a _____ il _____ c.f. _____ – il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante _____ della ditta _____, con sede in _____ Partita C.F. e P. IVA _____ . -----

Le parti, così costituite, nelle loro rispettive e suddette qualità, convengono e stipulano quanto segue: -----

ART. 1 - CONFERIMENTO E DURATA DEL COMODATO. Il Comune di Vauda Canavese affida in comodato alla ditta _____, che accetta nello stato in cui trovasi, lo scuolabus IVECO CACCIAMALI di proprietà comunale targato CJ753DH con decorrenza dal 13 settembre 2021 e fino al 08 giugno 2022. -----

ART. 2 - UTILIZZO DEL BENE. Il comodatario può servirsi dello scuolabus comunale per il trasporto degli alunni secondo modalità e condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto approvato con DGC n. – del --- e sottoscritto tra le parti. Inoltre potrà anche utilizzarlo per servizi aggiuntivi richiesti dal Comune di Vauda Canavese. Ulteriori utilizzi dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Comune di Vauda Canavese. L'automezzo dovrà essere custodito e conservato con la diligenza del buon padre di famiglia. -----

Art. 3 - IDONEITA' DEL BENE AL SUO UTILIZZO. Il comodatario prende il bene in comodato dando atto che lo stesso è idoneo all'uso salvo quanto dovesse eventualmente accertarsi successivamente alla stipula del comodato e attualmente non conoscibile dalle parti. -----

Art. 4 - DIVIETO DI CONCESSIONE A TERZI. Il comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto. -----

Art. 5 - RESTITUZIONE DEL BENE. Il comodatario dovrà restituire lo scuolabus comunale alla scadenza del presente contratto. Tuttavia, qualora, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravvenisse l'interesse del Comune di Vauda Canavese all'utilizzo diretto ed esclusivo del bene, questi può esigerne la restituzione, salvo congruo preavviso. -----

Art. 6 - PERIMENTO DEL BENE. Il comodatario è responsabile del perimento dell'automezzo per caso fortuito a cui poteva sottrarlo con l'ordinaria diligenza, per colpa del comodatario medesimo o qualora il bene sia stato utilizzato per un uso diverso da quello pattuito. -----

Art. 7 - STIMA DEL BENE. Lo scuolabus, immatricolato nel 2003, si trova in buono stato di manutenzione; nel medesimo stato dovrà essere restituito al termine del rapporto contrattuale, salvo il normale deperimento d'uso. -----

Il comodante e il comodatario convengono quale valore di stima del bene in comodato, al fine della eventuale responsabilità in caso di perimento del bene, la somma complessiva indicata nella polizza assicurativa del veicolo. Resta inteso che la proprietà del bene, ai sensi di legge, permane in capo al comodante. -----

Art. 8 – SPESE. Le spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione del bene restano a carico del Comune di Vauda Canavese, che si avvarrà, allo scopo, di proprio personale o di ditte di propria fiducia. Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dello scuolabus, se necessarie, urgenti e previamente assentite dal Comune. Sono a carico del comodatario le manutenzioni ordinarie, la fornitura del carburante e le riparazioni derivanti da sinistro a lui imputabile. -----

Art. 9 - NORME DI RINVIO. -----

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio agli articoli 1803 e ss. del codice civile, mentre per ogni controversia sarà competente il Foro di Ivrea. -----

Art. 10 – REGISTRAZIONE. -----

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della legge n° 634/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti, letto il presente contratto, lo riconoscono conforme alla loro volontà e così lo sottoscrivono. Le parti specificatamente approvano tutti i punti del presente contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9. -----

PER IL COMUNE DI

PER LA DITTA

VAUDA CANAVESE